CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO ANCREL

Licenziato dal Consiglio Nazionale il 20/03/2026

ed approvato dall'Assemblea Nazionale il 30/10/2026

(ai sensi degli artt. 3, 7, 9, 12 e 18 dello Statuto sociale)

PARTE PRIMA "DEGLI ASSOCIATI"

Ambito di applicazione:

il presente Codice Etico si applica a tutti gli Associati ANCREL indipendentemente dalla loro appartenenza ad ANCREL nazionale o ad una Sezione territoriale.

1. ASSOCIAZIONE ALLA SEDE NAZIONALE O ALLE SEZIONI TERRITORIALI

a) L'iscritto all'Ordine DCEC e/o al Registro dei Revisori legali si impegna ad associarsi alla Sezione Territoriale di competenza in base alla propria residenza anagrafica, salvo specifica richiesta di deroga ad ANCREL Nazionale o altra Sezione Territoriale della medesima Regione, previa indicazione delle motivazioni.

b) L'associato si impegna a rispettare scrupolosamente il presente CODICE ETICO in tutte le sue parti, pena quanto previsto alla successiva lettera e).

c) Gli associati, sottoscrivendo il presente CODICE ETICO, si impegnano altresì a comunicare tempestivamente al Presidente Nazionale e al Presidente della Sezione Territoriale di appartenenza, situazioni che possono determinare la perdita della qualità di associato ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto nonché situazioni, anche solo potenzialmente, in conflitto con le prescrizioni del presente CODICE ETICO riconducibili alla propria posizione associativa in organizzazioni terze che svolgono attività di formazione, e/o di consulenza, e/o rappresentanza per pubbliche amministrazioni, ovvero riconducibili a partecipazioni o a specifici interessi con le medesime organizzazioni, ovvero riconducibili alla propria condotta o alla condotta di altri associati.

d) La decisione di merito riguardo le violazioni di cui alla precedente lettera c) e in genere quelle riferibili al presente Codice Etico, spetta al COLLEGIO DEI PROBIVIRI ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto.

e) L'accertata violazione del presente CODICE ETICO comporta la perdita della qualifica di associato ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto e la propria responsabilità per eventuali danni direttamente o indirettamente arrecati, compresi i danni d'immagine e al decoro della professione.

f) Le Sezioni Territoriali devono svolgere la loro attività associativa entro i limiti territoriali definiti nell'affiliazione ad ANCREL Nazionale.

2. RAPPORTI TRA L'ASSOCIATO E L'ASSOCIAZIONE

g) L'Associato ANCREL si impegna a favorire l'attività associativa rispettando lo spirito e le finalità dell'Associazione, lo Statuto ed i regolamenti ed accettando le decisioni degli organi associativi nazionali e/o territoriali.

h) L'Associato ANCREL dimostra il rispetto delle regole anche all'interno della propria Sezione Territoriale. Quando assume specifiche cariche associative o incarichi a titolo personale o quale membro di un gruppo di lavoro, è consapevole che a fronte del riconoscimento professionale connesso con la carica o con lo specifico incarico, vi è un dovere morale ad impegnarsi fattivamente a vantaggio degli associati e dei colleghi in generale potendo dover sottrarre tempo, anche non remunerato o scarsamente remunerato, alla propria attività personale.

L'Associato ANCREL svolge la propria attività con sobrietà e spirito collegiale, senza rivalità, autoreferenzialità o protagonismo ingiustificato, rispettando il principio ispiratore che vuole l'interesse e il bene dell'Associazione prioritario rispetto ad ogni opzione personale.

Quando si rende necessario, l'Associato ANCREL con incarichi connessi alla governance dell'Associazione, si impegna a far rispettare le regole e a promuovere giusti procedimenti nei confronti di chi non le rispetta, anche a scapito di rapporti personali privilegiati con gli interessati.

3. RAPPORTI TRA L'ASSOCIATO E GLI ENTI TERRITORIALI

i) L'associato ANCREL deve svolgere il proprio incarico con probità e decoro tutelando e garantendo la serietà dell'immagine professionale sua e della categoria.

j) La sua attività deve essere improntata all'indipendenza professionale, alla formazione continua, alla diligenza, alla correttezza professionale, alla riservatezza e alla discrezione verso i propri interlocutori, nel rispetto dei principi di revisione nazionali ed internazionali e delle indicazioni dell'Associazione sulla revisione negli Enti territoriali.

k) L'associato ANCREL non può accettare un compenso, che svilisca il ruolo del revisore o del buon professionista. La misura del compenso deve essere commisurata, all'esperienza e/o qualificazione richiesta, alle attività ed alle responsabilità del caso.

l) Nei rapporti con terzi interlocutori istituzionali ed in principale modo nei contatti e nei confronti con i dirigenti, i funzionari e gli impiegati della Pubblica Amministrazione, l'Associato deve comportarsi con dignità e cortesia ma evitando ogni manifestazione di adulazione o di servilismo.

m) L'associato ANCREL nella propria descrizione curriculare e nella corrispondenza, può fare menzione alla propria qualità di associato, citando eventuali incarichi ricoperti a livello nazionale o territoriale, purché conformemente a verità ed ai principi generali della sobrietà e della professionalità.

n) L'associato ANCREL promuove sobriamente le attività dell'Associazione presso gli Enti territoriali dove svolge l'attività di revisione, senza protagonismi e senza strumentalizzazioni.

In ogni caso è vietata la spendita della propria qualifica e dei segni distintivi di ANCREL Nazionale o delle proprie sezioni per interessi economici propri o di interposte organizzazioni, comprese quelle prive di finalità economiche, inducendo in inganno i terzi o celando le finalità sottostanti.

La spendita della propria qualifica e dei segni distintivi di ANCREL Nazionale o delle proprie sezioni, è altresì vietata quando avvenga anche solo per mere finalità pubblicitarie, per finalità d'immagine oppure di "reputation" o di visibilità dell'Associato che siano manifestamente plateali e non rientranti nella normale prassi, nel decoro e nella sobrietà della professione.

o) l'associato ANCREL, in assenza di procure o deleghe specifiche non può intraprendere iniziative lobbistiche, formative o promozionali di qualsiasi tipo e genere, spendendo il nome dell'ANCREL, né spendere senza causa la propria qualifica nei confronti delle autorità pubbliche, a meno che a ciò non sia stato previamente autorizzato dal Presidente di ANCREL Nazionale o rispettivamente dal Presidente della Sezione territorialmente competente limitatamente alle attività di carattere locale.

Resta ovviamente salva la possibilità di svolgere qualsiasi tipo di attività professionale a titolo personale o sotto altro marchio ma senza accostare a questo la denominazione od i loghi dell'ANCREL Nazionale o delle sue Sezioni.

p) L'Associato ANCREL deve astenersi dall'utilizzare il nome dell'ANCREL e tutti i suoi canali, strumenti, banche dati ed occasioni della vita associativa per fare propaganda o proselitismo, al fine di sostenere partiti, movimenti politici nazionali o territoriali ovvero liste elettorali di rappresentanza di qualsiasi estrazione o colore, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle liste per l'elezione del Consiglio Nazionale DCEC.

4. RAPPORTI TRA L'ASSOCIATO ED I COLLEGHI

q) L'associato ANCREL si relaziona con i Colleghi in base allo spirito associativo e alle finalità previste dallo Statuto.

r) L'Associato ANCREL è chiamato al senso di solidarietà verso i Colleghi.

Egli deve sempre astenersi dall'esprimere apprezzamenti gratuitamente negativi sull'attività professionale di un Collega o denigrarne la propria persona presso terzi.

s) L'Associato ANCREL deve assumere comportamenti nei confronti dei Colleghi, anche se appartenenti ad altri albi o ruoli od elenchi, tali da favorire il dialogo e la collaborazione.
L'aspetto competitivo deve essere mantenuto entro limiti costruttivi e non deve mai degenerare.

L'Associato deve garantire la pubblica credibilità dell'attività di revisione o di consulenza negli enti locali evitando, anche indirettamente o per interposta persona, di offrirsi a

condizioni economiche inusuali o palesemente al di sotto dei compensi o corrispettivi riferibili ad un equo compenso od ai valori medi di mercato ovvero alle tariffe di comune applicazione pur di acquisire referenze, relazioni od incarichi distraendo clientela a discapito di altri Colleghi od anche turbare il mercato dei servizi professionali alla P.A. con espedienti o modalità scorrette, ovvero orientate a finalità meramente commerciali.

t) L'Associato ANCREL deve astenersi dall'uso di raccomandazioni non genuine, meramente strumentali al percepimento di provvigioni o di gratifiche economiche in mancanza di una propria spendita professionale.

u) L'Associato ANCREL deve astenersi dall'assumere atteggiamenti che possano screditare gratuitamente l'immagine e l'onorabilità degli Organi Associativi, dei Colleghi che ne fanno parte od anche degli Associati in genere.

5. RAPPORTI TRA L'ASSOCIATO E I TERZI

v) L'associato ANCREL avrà cura che i propri Colleghi di Studio e/o in affari, dipendenti e/o collaboratori adeguino il loro comportamento professionale alle norme contenute nella presente disciplina.

w) L'associato ANCREL deve presentare la sua figura professionale usando i titoli che gli competono, senza abusi o compiacimenti inopportuni.

6 .FORMAZIONE ASSOCIATIVA E PROBITA TERRITORIALE

La formazione promossa nell'ambito di **ANCREL,** si distingue in:

x) formazione, coordinata o autorizzata da ANCREL Nazionale in sinergia con la Fondazione Antonino Borghi, in collaborazione con gli ODCEC di riferimento e accredita dal CNDCEC salvo le disposizioni previste dalle Regioni a Statuto Speciale,

y) formazione, coordinata e organizzata dalle singole Sezioni Territoriali, in collaborazione con l'ODCEC di riferimento e accreditata dal CNDCEC salvo le disposizioni previste dalle Regioni a Statuto Speciale

È fatto divieto alle Sezioni Territoriali di attuare pratiche di concorrenza sleale all'interno dell'organizzazione ANCREL in particolare mediante l'esercizio di attività formative tali da alterare l'equilibrio associativo ai danni di altre sezioni. In particolare, è vietato promuovere l'iscrizione gratuita alla propria sezione a fronte dell'erogazione delle attività formative come strumento di attrazione di associati non appartenenti al territorio di competenza, come attribuito dalla Giunta di ANCREL Nazionale in sede di affiliazione.

Ciascuna Sezione Territoriale può prevedere per i propri associati una quota di partecipazione agevolata agli eventi formativi.

1. Le attività formative online promosse dalle Sezioni Territoriali devono essere rivolte prioritariamente agli associati del proprio territorio e, ove estese ad altri associati o non associati, devono avvenire previo coordinamento con ANCREL Nazionale.

2. Al fine di garantire l'effettività del ruolo e della vigenza delle Sezioni Territoriali, ciascuna Sezione è tenuta a organizzare almeno due eventi formativi in presenza per ogni anno associativo, nel proprio ambito territoriale, salvo motivate deroghe autorizzate dalla Giunta Nazionale.

3. La candidatura a ricoprire ruoli in Organi delle Sezioni Territoriali di associati estranei per residenza o per domicilio professionale alla sezione territoriale di riferimento è ammissibile nella delineata ipotesi in cui il candidato risulti essere già associato alla data di inizio del mandato elettorale in scadenza.

4. La violazione delle presenti disposizioni costituisce comportamento contrario ai principi di lealtà associativa e può dar luogo ai provvedimenti di competenza degli Organi nazionali e del Collegio dei Probiviri.

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO ANCREL - PARTE SECONDA

"DEI RAPPORTI TRA LA SEDE NAZIONALE DI ANCREL, LE SEZIONI TERRITORIALI E GLI ORGANI TERRITORIALI"

(RIF. Art. 3 DELLO STATUTO)

1. Le Sezioni Territoriali operano in regime di esclusiva all'interno dell'organizzazione ANCREL e sono riconosciute a condizione di avere presentato domanda di affiliazione con le modalità di volta in volta indicate dalla Giunta e di avere formalmente accettato il regolamento sull'uso del marchio o logo ANCREL.

2. Le Sezioni Territoriali improntano la propria attività allo Statuto Sociale di ANCREL Nazionale e al presente Codice Etico.

Operano nel rispetto dei vigenti Regolamenti e delle direttive di volta in volta emanate dalla Giunta di ANCREL Nazionale e dai propri Organi amministrativi territoriali.

3. Nell'ambito della propria ed esclusiva competenza territoriale la Sezione si adopera per agire in stretta collaborazione con l'ODCEC o con gli ODCEC di riferimento.

La collaborazione include le reciproche informazioni concernenti le attività formative e le attività locali di lobbing istituzionale in modo da svolgere azioni possibilmente sinergiche a vantaggio della categoria professionale.

4. In caso di contrasti, conflitti di attribuzioni o di interesse con l'ODCEC competente per territorio, deve essere tempestivamente informato il Presidente Nazionale.

5. La Sezione Territoriale, nelle persone del suo Presidente e dei suoi Consiglieri, si astengono da qualsiasi modalità di pubblicazione di commenti, auspici, suggerimenti o anche solo di mere informazioni, tali da promuovere direttamente o indirettamente una o un'altra lista alle elezioni del CNDCEC o alle elezioni in organi o organismi collegati, fatte salve quelle eventualmente relative ad organi di controllo.

6. Alla Sede Nazionale e ai propri Organi decisionali compete piena discrezionalità nel riconoscere lo statuto della Sezione Territoriale come conforme o a richiedere i necessari provvedimenti correttivi.

7. Spetta alla Giunta nazionale deliberare, a suo insindacabile giudizio, la nascita, la modificazione o la cessazione di una Sezione Territoriale ed attribuirne il ragionevole ambito territoriale (provinciale, interprovinciale o regionale).

Nell'interesse collettivo della categoria, la Giunta nazionale è titolata in qualsiasi momento, al ricorrere di gravi ragioni, a revocare anche solo parzialmente la concessione territoriale in esclusiva.

Tra le gravi ragioni rientrano a titolo non esaustivo: lo scarso numero di associati, ripetute e concordanti riscontri di inattività, irregolarità o malfunzionamenti anche di natura amministrativa, insufficienza o scarsezza dell'attività formativa, conflittualità con le Istituzioni locali, l'ODCEC o gli ODCEC di competenza e non aderenza alle finalità, alle politiche di ANCREL nazionale attraverso comportamenti o azioni censurabili o contrari all'interesse di ANCREL nazionale, che siano state poste in essere dal Presidente o dagli Organi direttivi della Sezione.

8. Nel caso di una decisione di soppressione di una Sezione Territoriale, ai sensi di Statuto, detta Sezione Territoriale, è tenuta a regolare tutti i rapporti amministrativi e finanziari in essere con la Sede Nazionale entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di soppressione ed a trasmettere regolari rendiconti approvati.

9. Nei confronti dei terzi, la Sezione Territoriale e i propri organi statutari si rendono unici responsabili per qualsivoglia adempimento, inadempimento o contestazione, anche di natura finanziaria, dando sin da ora ampia manleva alla Sede Nazionale.

10. La Sezione Territoriale è chiamata a informare previamente ANCREL nazionale di ogni evento pubblico e di ogni iniziativa convegnistica o formativa che intenda rivolgere a partecipanti non appartenenti al proprio territorio di riferimento. Nel caso di approvazione dell'iniziativa la Sezione territoriale opererà in stretto coordinamento con le funzioni associative all'uopo delegate.

11. La Sezione Territoriale non può impegnare spese a carico del bilancio di ANCREL Nazionale se non previamente autorizzata nel merito e nell'importo di spesa, dall'Organo nazionale a ciò delegato.

Detta regolamentazione si estende anche alle iniziative convegnistiche o congressuali o ad eventi formativi di interesse nazionale.

Analogamente, in mancanza di previa autorizzazione scritta del Presidente o del Tesoriere, ogni altra spesa, onere o costo sostenuto dalla Sezione Territoriale in nome o per conto di ANCREL Nazionale, fino ad eventuale decisione contraria, rimarrà a carico del bilancio della Sezione Territoriale.

DICHIARAZIONE DA RENDERE AL MOMENTO DELL'ADESIONE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci:

a. di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili con il numero ……. a partire dal…… ……oppure all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di ..... con il numero ..... dal.....

b. di non avere cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di revisore degli enti locali

c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

d. di essere residente nella Provincia di xxxxx e di volere aderire alla Sezione Territoriale di competenza;

e) (contrassegnare una delle due opzioni)

- di non appartenere ad altre organizzazioni di rappresentanza dei revisori o che svolgano attività formative analoghe o similari a quelle di ANCREL od anche in possibile contrapposizione di interessi con la Stessa;

oppure:

- di appartenere alle seguenti organizzazioni profit o non profit:
  ……..……..

f) di aver letto il Codice Etico di ANCREL, di non versare in situazioni in contrasto con i principi ivi contenuti e di voler intraprendere o mantenere, un rapporto associativo genuino e non improntato a finalità marcatamente strumentali o nocive dell'interesse collettivo;

g) di impegnarsi a comunicare alla Segreteria di ANCREL Nazionale e al Collegio dei Probiviri, ogni possibile situazione di conflitto di interesse e/o incompatibilità presente o futura, anche solo relativa /o potenziale, con il presente Codice Etico.

Data, luogo, firma

....

COMPILARE SOLO IN CASO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AD ANCREL NAZIONALE

h) di non volere aderire alla Sezione territoriale di competenza per le seguenti ragioni ……
……,

inoltrando con la presente richiesta di deroga.

Data, luogo, firma

....